

Deliberazione n. 7 del 20 gennaio 2014

Oggetto: Ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 113/2014 del TAR Piemonte che ha respinto il ricorso per l'annullamento della D.G.R. 14 marzo 2013, n. 6-5519 - programmazione sanitaria regionale. interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione della D.C.R. n. 167-14087 del 03.04.2012.

## LA GIUNTA COMUNALE

Fatto presente che :

- come previsto dalle D.G.R. N°1-415 del 02.08.2010, di approvazione dell'accordo di programma tra Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e la Regione Piemonte, per la riorganizzazione e rientro della sanità piemontese, è in atto la ridefinizione dei posti letto a disposizione della popolazione nella rete ospedaliera regionale, che secondo la Regione va ottenuta tramite la razionalizzazione dell'offerta ospedaliera e una drastica diminuzione dei ricoveri detti a rischio di "inappropriatezza";
- all'interno di questo piano con D.G.R. n°17/1830 del 07/04/2011 sono state individuate nel dettaglio il numero delle strutture sanitarie complesse da mantenere, i posti letto per tipo di reparto e la loro suddivisione per bacino di utenza, mentre con DGR successiva venivano ridefiniti i criteri di somministrazione delle prestazioni in Day Hospital, ampliando di fatto la competenza al fine di ridurre i ricoveri di più giorni a favore della prestazione giornaliera;
- all'interno del piano di razionalizzazione è stata individuata, unitamente a quelle di Borgosesia e Susa, la chiusura del punto nascita di Domodossola quale parte essenziale per la giusta e corretta valorizzazione della sanità del VCO, ed è stata offerta e confermata l'attivazione del servizio di emodinamica, che consentirà di effettuare diagnostiche e microinterventi legati alle malattie cardiovascolari, ecodoppler e coronografie, presso l'Ospedale San Biagio;
- nella relazione a corredo della bozza di delibera della Giunta Regionale di cronoprogramma e avvio del piano di cui alle DGR n°17 /1830/2011 e 4/2495/2011, sono contenute delle riflessioni relativamente ai punti nascita di Susa e Borgosesia, dalle quali si evince che per il primo caso, la distanza dalla frazione più lontana della Valle Susa nella eventualità di soppressione del presidio, sarebbe uguale a 80 Km, distanza giudicata pericolosa per i parti a rischio e gli interventi di neonatologia, anche in considerazione della realizzazione della TAV, che "potrebbe" causare un impatto in aumento per le presenze di popolazione legata alla costruzione del passante ferroviario;
- per Borgosesia invece viene ritenuto che, malgrado i parti siano inferiori a 500, non lo siano di così tante unità da provocarne la dismissione, ma i pochi chilometri di distanza (48) dall'ulteriore presidio non sono ostativi al procrastinare dell'attività ostetrica del piccolo ospedale di provincia;

Preso atto della positività dell'offerta regionale di stabilire a Domodossola un reparto diagnostico così delicato quale l'emodinamica, ma constatato altresì che il punto nascita risulta essere una dotazione sanitaria altrettanto importante e vitale, per una zona marginale e decentrata come l'Ossola, ove sono numerosi i punti lontani dal futuro presidio a sostegno della maternità, cioè Verbania, analizzare tali distanze può essere un esercizio fondamentale per la giusta intrapresa di un contrasto motivato alla decisione regionale :

90 km da Riale (ultima frazione di Formazza, abitata e molto frequentata dai turisti),

80 km da ponte Formazza

60 km da Macugnaga

59 km da Re

64 km dall'Alpe Devero (abitata e molto frequentata dai turisti),

50 km da Antrona Scheranco

58 km da Trasquera

chilometri da considerarsi gravosi in quanto da percorrere in gran parte su tortuose strade di montagna, che nel caso di emergenze non consentono il raggiungimento di velocità di marcia superiori a certi standard di sicurezza;

Vista la deliberazione dell'Organo Rappresentativo della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola n. 5 del del 21/3/2013, con la quale è stato approvato tra l'altro un o.d.g. sul mantenimento a Domodossola del punto nascite;

Preso atto che:

- in forza di deliberazione dell'Organo Esecutivo della Comunità Montana delle Valli dell'Ossola n. 32 del 4/4/2013, con la quale è stato deciso di dare mandato al Presidente di proporre ricorso al TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per l'annullamento della determinazione dirigenziale, della D.G.R. 14 MARZO 2013, N. 6-5519 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE - INTERVENTI DI REVISIONE DELLA RETE OSPEDALIERA PIEMONTESE, IN APPLICAZIONE DELLA D.C.R. N. 167-14087 DEL 03.04.2012 (P.S.S.R. 2012-2015) – PUBBLICATA SUL B.U.R. N. 12 DEL 21/3/2013, nonché la delibera della Giunta Comunale n. 20 del 13 maggio 2013, stato conferito incarico all'Avv. Eva Maschietto con Studio in Milano, Via Vivaio n. 6 ai fini della proposizione di un ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ai fini dell'annullamento della menzionata D.G.R. 14 marzo 2013, n. 6-5519, rubricato da N.R.G. 474/2013;

- che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con sentenza n. 113 depositata il 18 gennaio 2014 ha rigettato il sopra menzionato ricorso per l'annullamento della D.G.R. 14 marzo 2013, n. 6-5519;

Ritenuto di non condividere le motivazioni addotte dal TAR Piemonte per il respingimento del ricorso, e che questo Comune, unitamente agli altri del circondario ed alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola, non debba lasciare nulla d'intentato per difendere i diritti dei suoi cittadini, considerata la rilevanza e la delicatezza della materia oggetto del menzionato ricorso;

Ritenuto quindi di dover essere parte promotrice di un ricorso avanti il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 113/2014 del TAR Piemonte;

Visto che il Responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

All'unanimità

## D E L I B E R A

1. Di dare mandato al Sindaco di proporre – congiuntamente alla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola - ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 113 del 18 gennaio 2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, con cui è stato rigettato il ricorso R.G. 474/2013 per l'annullamento della determinazione dirigenziale, della D.G.R. 14 marzo 2013, n. 6-5519 - programmazione sanitaria regionale - interventi di revisione della rete ospedaliera piemontese, in applicazione della d.c.r. n. 167-14087 del 03.04.2012 (p.s.s.r. 2012-2015) – pubblicata sul b.u.r. n. 12 del 21/3/2013;

2. Di nominare patrocinatori l'Avv. Eva Maschietto (C.F. MSCVEA68R63L736F) dello Studio Legale Maschietto Maggiore di Milano, Via Vivaio n.6 del Foro di Milano e l'Avv. Luigi Manzi (C.F. MNZLGU34E15H501Y) del Foro di Roma con studio Legale in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, delegando ogni opportunità facoltà di dire, ricorrere, eccepire, dedurre quanto

riterrà opportuno di transigere e di nominare altri avvocati, nonché ogni altra facoltà – senza eccezione alcuna – consentita dalla Legge;

3. Di dare atto che nessun onere finanziario sarà a carico di questo Comune, in quanto ricompreso nell'analogo incarico già affidato dalla Comunità Montana delle Valli dell'Ossola;

4. Di autorizzare altresì il Sindaco, nella sua qualità di rappresentante legale del Comune, all'espletamento di qualsivoglia altro adempimento occorrente in merito, per il miglior esito della presente deliberazione, intendendo sin d'ora valido e rato ogni suo atto;

5. Di dichiarare, con successiva votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del precitato decreto legislativo.

– o – o – o – o – o –

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000:

Per la regolarità tecnica  
F.to Dott. Antonio Carcuro